



REGIONE TOSCANA  
GIUNTA REGIONALE

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 06-08-2012 (punto N 20 )**

Delibera

N 743

del 06-08-2012

*Proponente*

ANNA RITA BRAMERINI

DIREZIONE GENERALE POLITICHE TERRITORIALI, AMBIENTALI E PER LA MOBILITA'

*Pubblicita'/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)*

*Dirigente Responsabile RENATA LAURA CASELLI*

*Estensore ALESSANDRO CASTALDI*

*Oggetto*

Art. 19, comma 2 Bis della L.R. 25/1998 e successive modifiche e integrazioni: Approvazione deliberazione per la definizione delle forme e modalità relative alle garanzie finanziarie da prestare per le autorizzazioni alla realizzazione e gestione degli impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti.

*Presenti*

ENRICO ROSSI

ANNA RITA BRAMERINI

LUCA CECCOBAO

ANNA MARSON

RICCARDO NENCINI

GIANNI SALVADORI

LUIGI MARRONI

*Assenti*

SALVATORE ALLOCCA

CRISTINA SCALETTI

GIANFRANCO SIMONCINI

STELLA TARGETTI

*ALLEGATI N°1*

*ALLEGATI*

<i>Denominazion</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo di trasmissione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Cartaceo+Digitale	All.A



## LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, parte quarta “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”;

VISTO l'articolo 208 comma 11, lettera g) del D.Lgs. 152/2006, il quale prescrive che, al momento del rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività di smaltimento o recupero di rifiuti, debbano essere indicate le garanzie finanziarie da prestare al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto;

VISTO il D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”;

VISTI in particolare l'art. 8 comma 1 lettere m) e o); l'art. 9 comma 1 lettera d); l'art. 10 comma 2 lettera n) e comma 3; l'art. 14, l'art. 15, l'art. 17 comma 3, nonché l'allegato 2 del D.Lgs. 36/2003, che prevedono, per le discariche:

- l'obbligo di prestare garanzie finanziarie per l'attivazione, la gestione operativa della discarica e le procedure di chiusura, che assicurino l'adempimento delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione;
- l'obbligo di prestare garanzie finanziarie per la gestione successiva alla chiusura della discarica che assicurino che le procedure di cui all'articolo 13 del d.lgs.36/2003 siano eseguite;

VISTO il D.Lgs. 11 maggio 2005, n. 133 “Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti”, ed, in particolare, l'art. 21 comma 4 che dispone: “Agli impianti di coincenerimento non sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, con l'esclusione degli impianti che utilizzano rifiuti pericolosi, possono essere applicate le procedure semplificate (...). Per l'avvio dell'attività di coincenerimento dei rifiuti la regione può chiedere la prestazione di adeguata garanzia finanziaria (...)”;

VISTA la L.R. 18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati” e s.m.i.;

VISTO l'articolo 19 della L.R. 25/1998;

VISTI gli articoli 8 e 32, comma 2 del Regolamento emanato con il decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 febbraio 2004, n. 14/R “Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e), comma 1, dell'articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), che risultano superati dalle sopravvenute disposizioni del D.lgs.152/2006;

VISTA la Del. G. R. 18 luglio 2005, n. 739 “Note interpretative per l'approvazione dei piani di adeguamento di cui all'art. 17 c. 3 e per il collocamento dei rifiuti in discarica di cui all'art. 17 c. 1 del D. Lgs. 36/2003”, con cui la Regione, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 36/2003, ha emanato ulteriori indirizzi in tema di garanzie finanziarie;

CONSIDERATO che la prassi applicativa del d.lgs.36/2003, nonché le recenti modifiche apportate al d.lgs.152/2006 dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n.128 e dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n.205, rendono necessario un adeguamento della disciplina regionale in materia di garanzie finanziarie per gli impianti di smaltimento o di recupero dei rifiuti;

RILEVATO che, con il disegno di legge dello Stato “Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e altre disposizioni in materia ambientale” approvato dalla Camera dei Deputati in data 16 febbraio 2012 e successivamente modificato dal Senato della Repubblica il 9 maggio 2012 si intende modificare l'articolo 208, comma 11 del d.lgs.152/2006, stabilendo che gli importi delle garanzie finanziarie sono ridotti “del 50 per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (EMA), e del 40 per cento per quelle in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14000”;

DATO ATTO che, al momento dell'entrata in vigore di detta norma statale troveranno applicazione le suddette riduzioni, secondo quanto previsto da detta norma statale;

VISTO il documento "di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione recante "Modalità di determinazione e di prestazione delle garanzie finanziarie per l'attività di smaltimento e/o recupero di rifiuti di cui agli allegati B e C alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006";

VISTO il parere favorevole sulla proposta di legge espresso dal CTD nella seduta del 28/6/2012;

VISTO l'esito dei tavoli di concertazione istituzionale e generale del 23 e 24/7/2012;

RITENUTO di approvare, ai sensi dell'articolo 19 della L.R. 25/1998, comma 2 bis, le "Modalità di determinazione e di prestazione delle garanzie finanziarie per l'attività di smaltimento e/o recupero di rifiuti di cui agli allegati B e C alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006" di cui all'allegato A e A/1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

RITENUTO di stabilire che i soggetti titolari di autorizzazione devono provvedere ad adeguare le garanzie finanziarie prestate all'ente competente entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente atto o in coincidenza con l'atto di rinnovo o la prima modifica del provvedimento di autorizzazione, nel caso in cui questi ultimi atti debbano essere approvati prima del termine di adeguamento di cui sopra;

A voti unanimi

#### DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 25/1998, comma 2 bis, le "Modalità di determinazione e di prestazione delle garanzie finanziarie per l'attività di smaltimento e/o recupero di rifiuti di cui agli allegati B e C alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006" di cui all'allegato A e A/1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di stabilire che i soggetti titolari di autorizzazione devono provvedere ad adeguare le garanzie finanziarie prestate all'ente competente entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente atto o in coincidenza con l'atto di rinnovo o la prima modifica del provvedimento di autorizzazione, nel caso in cui questi ultimi atti debbano essere approvati prima del termine di adeguamento di cui sopra;

3. di stabilire che il presente provvedimento entra in vigore dalla data di pubblicazione sul BURT.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera f) della L.R. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 comma 2 della medesima legge regionale.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA  
IL DIRETTORE GENERALE  
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Dirigente Responsabile  
Renata Laura Caselli

Il Direttore Generale  
Riccardo Baracco